

Factoring- riqualificazione dei contratti – inammissibilità – richieste restitutorie - fattispecie (cod. civ., art. 1252).

Ai sensi di legge, le parti possono liberamente stabilire le condizioni che, nell'ambito dei contratti di factoring, regolano la cessione dei crediti con particolare riguardo a quelle concernenti i presupposti per l'operatività della compensazione volontaria. (MDC)

FATTO

Con il ricorso del 3 agosto 2023, la ricorrente riferisce che:

- tra il 2017 e il 2019 le parti concludevano due contratti di *factoring* per la cessione dei crediti, seguiti da ulteriori scritture aventi contenuto analogo e di rinnovazione dei precedenti, relativi alle prestazioni che la società ricorrente eseguiva in favore di due enti pubblici;
 - in forza dei contratti, la ricorrente cedeva sia i crediti per attività fatturate sia i crediti per prestazioni future (successive alla conclusione del singolo contratto), mentre la banca si impegnavano a saldare il corrispettivo di cessione in due rate: *i*) la prima per una percentuale consistente del valore nominale dei crediti (80% per uno dei contratti e 90% per l'altro) entro sette giorni lavorativi dalla consegna da parte della Società di tutti i documenti per la riscossione del credito, e *ii*) la seconda per la differenza tra il corrispettivo e la prima rata al netto di quanto dovuto dal cedente per le spese indicate nei contratti;
 - le parti convenivano che i crediti che la ricorrente avrebbe vantato nei confronti del cessionario a titolo di seconda rata sarebbero stati costituiti in pegno, a garanzia dei crediti che il cessionario avrebbe vantato nei confronti del cedente;
 - in base ai contratti, la cessione dei crediti aveva natura di cessione *pro soluto*, con assunzione della banca di tutti i rischi connessi all'esigibilità dei crediti; tuttavia, contestualmente alla stipula delle rinnovazioni dei contratti, la banca esigeva ulteriori garanzie, chiedendo la sottoscrizione di fidejussioni personali ai soci della ricorrente o a persone a questi collegate;
 - alla luce delle nuove richieste e della costituzione del pegno sulla seconda rata, i contratti sono da intendersi *pro solvendo*, essendo pressoché azzerato il rischio di insolvenza per la banca, sì che devono trovare applicazione in favore della Società le più vantaggiose condizioni previste per quest'ultima tipologia di cessione;
 - nondimeno, la banca, anche grazie al meccanismo del pegno sulla seconda rata e al diritto di compensazione previsto all'art. 18 dei contratti, indebitamente tratteneva dalla seconda rata l'importo complessivo di euro 221.620,99, compensando interessi di mora dovuti dalle debentrici;
 - la banca compensava indebitamente dette somme con quanto dovuto alla ricorrente, non attendendo l'esito dei giudizi azionati per il recupero del credito e, quindi, senza attendere neppure l'effettiva liquidazione degli interessi, come previsto dall'art. 5.5 dei contratti;
 - per effetto dei riconteggi effettuati a causa degli errori e omissioni di calcolo della banca, risultano dovuti euro 97.344,00, oltre euro 10.033,00 a titolo di interessi di mora dovuti dalla banca medesima per mancato rispetto dei termini di pagamento. Restano fermi i danni causati dalla banca per la violazione degli artt. 116 t.u.b. ss., a fronte di una scarsa trasparenza nella contrattualistica e nei prospetti di sintesi allegati ai contratti.
- Ciò premesso, la ricorrente chiede al Collegio di accertare che la natura dei contratti di

factoring sia *pro solvendo* e non *pro soluto*; e condannare, per l'effetto, la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Chiede inoltre di accertare l'indebita compensazione delle somme dovute a titolo di interessi di mora, trattenute dalla banca, e gli errori nei conteggi commessi dalla banca, oltre interessi per il mancato rispetto dei termini di pagamento, condannandola alla restituzione di euro 200.000,00, ovvero della miglior somma che sarà accertata.

La ricorrente precisa che il *petitum* complessivo viene contenuto in euro 200.000,00 nel rispetto della normativa relativa al ricorso ABF, senza alcun pregiudizio o rinuncia per le ragioni e le pretese rispetto alle somme già richieste in sede di reclamo e che saranno chieste nell'eventuale sede giudiziale, quali, nello specifico, la somma di euro 221.620,99 di cui all'indebita compensazione delle somme dovute a titolo di interessi di mora ed euro 97.344,00, per errori nei conteggi commessi dalla banca, oltre a euro 10.033,00 per interessi dovuti dalla banca per il mancato rispetto dei termini di pagamento.

Con controdeduzioni del 12 ottobre 2023, la convenuta premette in fatto che

- le parti intrattengono un duraturo rapporto di *factoring* avendo, sin dal 2017, sottoscritto diversi contratti aventi ad oggetto la cessione di crediti presenti e futuri vantati nei confronti di diversi debitori;
- ciascun contratto di *factoring* era oggetto di specifica e autonoma negoziazione (le condizioni economiche non sono uguali per tutte le cessioni) ed era stipulato nella forma della scrittura privata autenticata;
- alcune condizioni erano altresì oggetto di una modifica successiva, sempre concordata tra le parti;
- in sede di riscontro al reclamo, in data 1 giugno 2023, nel respingere le contestazioni si dichiarava disponibile a un confronto utile a verificare il calcolo delle commissioni e spese applicate.

Ciò posto, eccepisce preliminarmente che il ricorso risulta esplorativo e generico, essendo le contestazioni di controparte non suffragate da idonee allegazioni probatorie né supportate da alcuna motivazione concreta.

Nel merito, quanto alla richiesta riqualificazione del contratto di cessione da *pro soluto* a *pro solvendo*, osserva che:

- secondo i contratti di *factoring*, i crediti vantati dalla ricorrente a titolo di seconda rata sono costituiti in pegno non a garanzia del puntuale, corretto ed esatto adempimento dei crediti da parte dei debitori, ma a garanzia della piena soddisfazione dei crediti che la banca può vantare nei confronti della Società a titolo di *i*) obbligo restitutorio di eventuali incassi dei crediti effettuati direttamente alla Società dai debitori anche a titolo di compensazione, *ii*) manleva da qualsiasi costo, onere o pregiudizio sopportati dalla banca in procedimenti giudiziari in cui la società avrebbe dovuto eseguire l'intervento, *iii*) indennizzo in caso di riconoscimento di un valore del credito inferiore a quello oggetto di cessione, anche a seguito dell'emissione di note di credito, *iv*) manleva per qualsiasi danno, perdita, spesa e/o costo subiti dalla banca a causa della non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese dalla società ovvero in caso di eccezioni opposte dal debitore che pregiudichi il pagamento dei crediti, e *v*) qualsiasi altro importo dovuto dalla società alla banca ai sensi del contratto, in ogni caso esclusa l'ipotesi di insolvenza e/o carenza di liquidità del debitore;
- i crediti garantiti dal pegno non sono quelli oggetto di cessione (ossia la garanzia della solvenza del debitore) bensì gli obblighi restitutori (originati da violazioni e inadempimenti degli impegni contrattuali della Società) gravanti sulla ricorrente in virtù dei contratti cessione;
- non sussiste alcun trasferimento del rischio di solvenza del debitore, il quale permane in capo alla banca, e questa circostanza non viene modificata dalla prestazione delle garanzie personali fornite dalla ricorrente, le quali sono state richieste nell'ambito di una

valutazione di merito creditizio sempre in relazione alle possibili obbligazioni gravanti sulla stessa in funzione dei contratti di cessione e non rispetto al pagamento dei crediti da parte dei debitori;

- anche volendo seguire il ragionamento della ricorrente e, dunque, ravvisando la natura *pro solvendo* del rapporto, questo sarebbe vero solo in relazione alla seconda *tranche* di corrispettivo, dal momento che la prima è stata sempre erogata nell'immediatezza dalla cessione, e si finirebbe così per addivenire a una conclusione che, nella considerazione in maniera diversa dello stesso corrispettivo, sarebbe priva di senso logico;

- la qualificazione della natura *pro solvendo* del contratto non condurrebbe per ciò solo a delle condizioni migliorative per il cliente, dovendo le stesse condizioni tenere in considerazione l'affidabilità finanziaria non del debitore ma del cedente, la cui solvibilità potrebbe comportare una valutazione di rischio peggiore e, dunque, delle condizioni economiche tali da coprire il maggior rischio di crediti, quindi più gravose;

- l'importo complessivo oggetto di compensazione è pari ad euro 186.181,99, importo determinato come segue:

i) euro 23.035,43 corrispondenti agli interessi non addebitati al debitore, correnti tra la data di scadenza dei crediti risultante dai documenti contabili originari garantita ai sensi dei contratti di *factoring* e la data di scadenza effettivamente riconosciuta, ossia 60 giorni all'invio della rendicontazione completa da parte della ricorrente al debitore stesso, per questo motivo non esigibili perché ritenuti in giudizio non imputabili al debitore;

ii) euro 119.478,11 corrispondenti agli interessi non addebitati al debitore, correnti tra la data di scadenza dei crediti risultante dai documenti contabili originari garantita ai sensi dei contratti di *factoring* e la data di scadenza effettivamente riconosciuta, ossia 60 giorni dall'invio della rendicontazione completa da parte della ricorrente al debitore stesso, non esigibili perché ritenuti in giudizio non imputabili al debitore;

iii) euro 23.000,50 corrispondenti agli interessi non addebitati al debitore, correnti tra la data di scadenza dei crediti ceduti ai sensi dei contratti di *factoring* e la nuova data di scadenza degli stessi risultante dai documenti contabili ad essi relativi, riemessi a seguito dello storno delle fatture originarie sostituite con successive fatture riportanti una nuova data di scadenza diversa rispetto a quella garantita nel contratto di cessione;

iv) euro 20.667,95 corrispondenti agli interessi non addebitati al debitore, correnti tra la data di scadenza dei crediti risultante dai documenti contabili originari garantita ai sensi dei contratti di *factoring* e la data di scadenza effettivamente riconosciuta, ossia 60 giorni dall'invio della rendicontazione completa da parte della ricorrente al debitore stesso, non esigibili perché ritenuti in giudizio non imputabili al debitore;

- le compensazioni sopra dettagliate erano legittimamente eseguite nei termini e secondo le condizioni contrattuali in virtù degli obblighi restitutori gravanti sulla ricorrente, nel caso specifico a causa del riconoscimento di un valore del credito inferiore a quello oggetto di cessione ovvero di violazioni, ritardi e/o inadempimenti da parte della società pregiudicante il pagamento dei crediti;

- per quanto riguarda la richiesta dell'importo di euro 97.344,00, oltre euro 10.033,00 a titolo di interessi di mora, nonché dei danni derivanti dalla dedotta violazione degli obblighi di trasparenza, la ricorrente non indica espressamente l'errore o l'omissione in cui la banca sarebbe incorsa e dunque non si comprende quale riconteggio sia stato effettuato;

- parimenti non viene chiarito in che termini la contrattualistica e i prospetti di sintesi, inviati alla società senza ricevere alcuna osservazione in merito, si presentino scarsamente trasparenti né è indicato (né tantomeno provato e quantificato) quali danni la ricorrente avrebbe subito in funzione della mancanza di trasparenza.

La convenuta chiede dunque il rigetto del ricorso.

L'istante presenta repliche del 6 novembre 2023, con le quali, nel ribadire quanto già dedotto, precisa che

- qualificando il contratto come *pro solvendo*, la società avrebbe diritto alle condizioni economiche migliorative tipiche per tale rapporto;
- va contestato il fatto che la società non avrebbe adempiuto puntualmente ai propri obblighi e che avrebbe così causato il mancato riconoscimento degli interessi nei giudizi contro i debitori ceduti;
- gli importi indicati dalla banca non coincidono con quelli effettivamente compensati.

Al riguardo produce, sulla prima compensazione, il riscontro inviato all'Ufficio legale della banca, ove si sostiene la inesigibilità degli interessi di mora *ex adverso* trattenuti. Sulla seconda compensazione, produce la comunicazione ricevuta con la quale il Tribunale, investito della opposizione al decreto ingiuntivo da parte del Ministero, affermava la piena responsabilità del debitore ceduto, deducendone la conseguenza che la somma di euro 119.478,11, dovrà essere immediatamente restituita, trattandosi di evidente duplicazione creditoria.

Con esclusivo riferimento alle fatture emesse, la ricorrente precisa altresì che la circostanza che al termine del controllo, e dopo la attestazione di regolarità del servizio da parte dell'Ufficio deputato, la ricorrente abbia dovuto stornare le precedenti fatture e rimetterne delle nuove non incide sulla problematica degli interessi, perché le note credito emesse a storno e le nuove fatture sono state emesse per questioni afferenti alla natura fiscale delle operazioni. In ogni caso, ogni pagamento che è stato effettuato ha richiamato le prime fatture emesse, oltre alle successive, e le attestazioni di regolarità richiamano esclusivamente le prime fatture emesse. Inoltre, nelle varie opposizioni *ex art* 645 c.p.c., il debitore non ha mai sollevato alcuna eccezione sul punto.

Quanto alla metodologia di calcolo utilizzata, la società spiega di non aver fatto altro che applicare le condizioni contrattuali *pro tempore* vigenti e appurare che vi sono differenze in proprio favore in considerazione dei giorni e delle percentuali di sconto previste. Per gli interessi sui ritardati versamenti delle due rate, si è proceduto al calcolo sulla base dei giorni di ritardo delle stesse rispetto a quanto contrattualizzato (Tasso BCE + 8%).

Con controrepliche del 24 novembre 2023, la convenuta rileva che

- nei giudizi di opposizione veniva espressamente rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto proprio in virtù dell'eccezione relativa alla trasmissione tardiva, tale da comportare criticità sulla effettiva maturazione e quantificazione degli interessi moratori anche alla luce della mancata produzione dei certificati di regolare esecuzione;
- essendo intervenuta la sentenza del Tribunale la compensazione è stata revocata e l'importo precedentemente compensato di euro 119.478,11 è stato restituito alla Società come da contabile prodotta.

In relazione alla compensazione effettuata in funzione del mancato riconoscimento degli interessi a carico del debitore per l'intervenuto storno delle fatture e successiva rifatturazione delle prestazioni rendicontate, fa presente che la suddetta riemissione incide sulla problematica degli interessi in quanto gli stessi sono stati riconosciuti unicamente a partire dalla data di scadenza dei nuovi documenti contabili e non da quella originaria garantita contrattualmente dalla società.

DIRITTO

La controversia ha a oggetto l'accertamento del diritto alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla convenuta, in relazione all'esecuzione di un contratto di *factoring* concluso con la ricorrente, da riqualificare come cessione dei crediti *pro solvendo*, nonché l'accertamento dell'indebita compensazione delle somme dovute a titolo di interessi di mora, trattenute dalla banca, e di errori nei conteggi commessi dalla banca, oltre interessi per il mancato rispetto dei termini di pagamento.

La ricorrente, pur assumendo di vantare un credito superiore ad € 200.000,00, contiene la propria richiesta nei limiti della competenza per valore dell'Arbitro, come stabilita dal par. 4 Sez. I delle vigenti Disposizioni («*All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie*

aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro»).

Dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti con i rispettivi scritti difensivi, è possibile ricostruire le circostanze occorse come segue. Tra il 2017 e il 2019 le parti concludevano una serie di contratti *factoring* per la cessione dei crediti maturati dalla ricorrente nei confronti di due diversi enti pubblici ('ente A' ed 'ente B'), in forza delle prestazioni dalla stessa eseguite in loro favore. Con riferimento ai crediti nei confronti dell'ente A, erano conclusi i contratti recanti data 21 febbraio 2017, 8 agosto 2017, 22 gennaio 2019. Con riferimento ai crediti nei confronti dell'ente B, erano conclusi i contratti recanti data 3 novembre 2017, 29 gennaio 2018, 18 dicembre 2019. Tutti i contratti sono formalmente qualificati quali 'cessione *pro soluto*'.

In questa sede, la ricorrente chiede anzitutto che venga accertata la diversa natura di 'cessione *pro solvendo*' dei contratti, essendo state inserite clausole tali da determinare, di fatto, l'assunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo al cedente.

Ad argomento, adduce anzitutto che il pagamento del corrispettivo da parte della banca era sempre previsto in due *tranches*: la prima, pari a una percentuale del valore dei crediti, da corrispondersi al momento della esigibilità degli stessi crediti; la seconda, di importo pari debito residuo, al netto di quanto eventualmente dovuto dalla cedente alla cessionaria a titolo di «*penale*», «*versamento*», «*manleva*», «*restituzione*». Inoltre, i crediti vantati nei confronti della banca a titolo di seconda rata sarebbero stati costituiti in pegno, a garanzia dei crediti vantati dal cessionario nei confronti del cedente, per «*versamento*», «*manleva*», «*restituzione*», con la possibilità per la banca di versare il corrispettivo mediante compensazione automatica di quanto dovuto con i crediti costituiti in pegno.

La banca si oppone alla prospettazione della ricorrente, rilevando che, ai sensi delle norme contrattuali sopra riportate, i crediti vantati dalla cedente a titolo di seconda rata sono costituiti in pegno non a garanzia del corretto adempimento dei crediti da parte dei debitori ma a garanzia della piena soddisfazione dei crediti che la stessa potrebbe vantare nei confronti della società a titolo di

- obbligo restitutorio di eventuali incassi dei crediti effettuati direttamente alla società dai debitori anche a titolo di compensazione;
- manleva da qualsiasi costo, onere o pregiudizio sopportati dalla banca in procedimenti giudiziari in cui la società avrebbe dovuto eseguire l'intervento;
- indennizzo in caso di riconoscimento di un valore del credito inferiore a quello oggetto di cessione, anche a seguito dell'emissione di note di credito;
- manleva per qualsiasi danno, perdita, spesa e/o costo subiti dalla banca a causa della non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese dalla società ovvero in caso di eccezioni opposte dal debitore che pregiudichi il pagamento dei crediti;
- qualsiasi altro importo dovuto dalla società alla banca ai sensi del contratto, in ogni caso esclusa l'ipotesi di insolvenza e/o carenza di liquidità del debitore.

L'accertamento della diversa qualificazione dei contratti di cessione, nelle richieste della ricorrente, sarebbe prodromica all'applicazione di condizioni economiche più favorevoli, con condanna della resistente a retrocedere quanto indebitamente percepito. La disapplicazione delle clausole pattuite e l'applicazione di altre condizioni rappresenterebbe un provvedimento di natura costitutiva, come tale precluso all'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dell'esercizio delle sue competenze (da ultimo, Collegio di Napoli, decisioni n. 2386 del 2023; n. 7225 del 2023, n. 6851 del 2022, n. 21376 del 2021, e n. 1067 del 2018; Collegio di Bologna, decisione n. 5237 del 2017).

Inoltre, la ricorrente non indica espressamente di quali condizioni pretenderebbe la

disapplicazione né, soprattutto, rappresenta le condizioni migliorative che riterrebbe equo applicare.

Da ultimo, occorre anche considerare che, come pure eccepito dall'intermediario, questo Collegio non potrebbe in ogni caso imporre alla resistente le condizioni alle quali la stessa dovrebbe acquisire i crediti attraverso un'operazione di cessione *pro solvendo*.

Assumendo il cedente il rischio di insolvenza del debitore ceduto, la banca sarebbe chiamata a valutare il merito creditizio dello stesso, attività interamente rimessa alla discrezionalità degli intermediari.

La richiesta di riqualificazione contrattuale è dunque inammissibile.

Con un secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la compensazione, eseguita dalla banca, anche grazie alla costituzione del pegno, ai sensi dell'art. 18 del contratto di cessione, secondo il quale: «*Il Cessionario avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Cedente con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ivi compresi i crediti nei confronti del Cedente dei quali il Cessionario si sia reso cessionario [...]*».

Secondo quanto riferito dalla ricorrente, la banca, senza attendere gli esiti dei giudizi pendenti innanzi al giudice ordinario, tratteneva l'importo di € 221.620,99, attraverso la compensazione dei crediti spettanti alla cedente a titolo di seconda rata, con il controcredito asseritamente vantato dalla banca a titolo di mancato pagamento, imputabile alla cedente stessa, degli interessi di mora da parte del debitore ceduto. Ciò in violazione di espressa previsione contrattuale (art. 5.5. o 5.4 dei contratti).

Secondo la banca, l'importo complessivo oggetto di compensazione è pari ad euro 186.181,99, importo determinato come segue:

i) euro 23.035,43 corrispondenti agli interessi non addebitati al debitore, correnti tra la data di scadenza dei crediti risultante dai documenti contabili originari garantita ai sensi dei contratti di *factoring* e la data di scadenza effettivamente riconosciuta, ossia 60 giorni all'invio della rendicontazione completa da parte della ricorrente al debitore stesso, per questo motivo non esigibili perché ritenuti in giudizio non imputabili al debitore;

ii) euro 119.478,11 corrispondenti agli interessi non addebitati al debitore, correnti tra la data di scadenza dei crediti risultante dai documenti contabili originari garantita ai sensi dei contratti di *factoring* e la data di scadenza effettivamente riconosciuta, ossia 60 giorni dall'invio della rendicontazione completa da parte della ricorrente al debitore stesso, non esigibili perché ritenuti in giudizio non imputabili al debitore;

iii) euro 23.000,50 corrispondenti agli interessi non addebitati al debitore, correnti tra la data di scadenza dei crediti ceduti ai sensi dei contratti di *factoring* e la nuova data di scadenza degli stessi risultante dai documenti contabili ad essi relativi, riemessi a seguito dello storno delle fatture originarie sostituite con successive fatture riportanti una nuova data di scadenza diversa rispetto a quella garantita nel contratto di cessione;

iv) euro 20.667,95 corrispondenti agli interessi non addebitati al debitore, correnti tra la data di scadenza dei crediti risultante dai documenti contabili originari garantita ai sensi dei contratti di *factoring* e la data di scadenza effettivamente riconosciuta, ossia 60 giorni dall'invio della rendicontazione completa da parte della ricorrente al debitore stesso, non esigibili perché ritenuti in giudizio non imputabili al debitore.

Quanto alla compensazione *sub ii)*, di euro 119.478,11, dagli atti emerge che, a seguito di parziale adempimento del debitore ceduto, la banca cessionaria otteneva un decreto ingiuntivo relativo al pagamento dell'importo residuo, maggiorato degli interessi di mora. In sede di opposizione, tuttavia, il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, sulla base dell'eccezione formulata dall'opponente in forza della quale gli interessi di mora dovevano ritenersi decorrenti non dalla data delle singole fatture, bensì dall'invio della 'Rendicontazione' da parte del cedente, nel caso di specie inoltrata tardivamente. Da ultimo con la sentenza del 17 aprile 2023, emessa all'esito del

giudizio di opposizione, il Tribunale riconosceva gli interessi a decorrere dalle fatture, in quanto emesse prima dell'entrata in vigore del d.m. 18 ottobre 2017, che aveva introdotto l'obbligo di invio della rendicontazione.

In sede di contropliche la banca ha fornito prova di aver annullato la compensazione, versando alla ricorrente, in data 22 novembre 2023.

Su questo, dunque, deve dirsi cessata la materia del contendere.

Le altre compensazioni riguardano crediti [*sub i*), per euro 23.035,43, *sub iv*), per 20.667,95, e *sub iii*), per € 23.000,50] oggetto di procedimento monitorio. La ricorrente lamenta che la banca non ha atteso di ottenere il provvedimento giudiziale di accertamento prima di procedere alla compensazione.

È vero che è esclusa la competenza dell'Arbitro relativamente a «*ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria*», così come a «*controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione*» (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, Par. IV), ma, in questo caso, la valutazione richiesta può essere condotta sulla base di una mera valutazione formale delle clausole contrattuali, ed è indipendente da un'indagine sulla fondatezza delle eccezioni formulate dal debitore ceduto.

La preclusione regolamentare alla cognizione di una controversia da parte dei Collegi ABF, da valutarsi comunque con estremo rigore, non opera in assoluto, e non opera allorché il fatto oggetto di ricorso abbia costituito oggetto di mera narrazione in un atto sottoposto all'A.G.O. in forme tali da non provocarne un pronunciamento, non bastando per emettere una pronuncia di inammissibilità la semplice menzione del medesimo fatto nel corso di un giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, ma dovendosi ritenere che la nozione di sottoposizione della controversia, di cui al sopramenzionato alinea 5 (Sez. I, § IV cit.), debba intendersi in senso tecnico, ossia nella proposizione di una domanda o eccezione innanzi al giudice ordinario, idonea a provocare il pronunciamento del magistrato (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5264 del 2014). Inoltre, in tema di litispendenza il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5265 del 2014) ha precisato che la litispendenza ricorre quando i due procedimenti presentano identità di soggetti, *petitum* e *causa petendi*, ovvero hanno aree di giudizio comuni. Nel caso di specie, pendendo i giudizi ordinari tra banca e debitore ceduto, sembrerebbe sussistere soltanto una parziale connessione soggettiva e oggettiva rispetto al procedimento ABF. Il Collegio è dunque competente a decidere.

Quanto al credito *sub iii*), la lettera depositata dalla banca fa riferimento a un contratto di cessione stipulato in data 26 marzo 2020, del quale non vi è traccia in atti. Al riguardo, pertanto, non è possibile svolgere alcuna analisi.

Quanto al credito *sub i*), il contratto del 29 gennaio 2018, all'art. 18, stabilisce che «*Il Cessionario avrà diritto di trattenere somme e compensare i propri debiti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del cedente con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo [...]. In caso di inadempimento del Cedente a uno qualsiasi degli obblighi di pagamento nei confronti del Cessionario, questi potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti dallo stesso cessionario vantati verso il Cedente, indipendentemente dalle rispettive scadenze*».

Tuttavia, l'art. 5.4, sulla base del quale sembrerebbe operata la compensazione, «*Qualora un provvedimento giudiziale reso: a) in accoglimento di un'azione (anche monitoria) intrapresa per l'accertamento dei Crediti [...] accerti [...] la debenza, da parte del debitore, di interessi per il ritardato pagamento dei crediti a un tasso inferiore a quello previsto dall'art. 2, d.lg. 231/02 [...], ovvero la mancata debenza di tali interessi di mora, il Cedente corrisponderà al Cessionario a titolo di indennizzo*» una certa penale convenuta.

Nella specie, vi è un decreto ingiuntivo, ma senza provvisoria esecutività, e, inoltre,

l'eventuale credito per l'indennizzo di cui all'art. 5.4 non rientra tra i crediti garantiti di cui al seguente art. 7, mediante i quali la banca è ammessa a operare la compensazione automatica.

Per questo credito si deve escludere la legittimità della compensazione.

Dunque si accerta il diritto alla restituzione di € 23.035,43.

Quanto al credito *sub iv*), le parti hanno depositato le condizioni generali del contratto del 21 gennaio 2019, nonché l'allegata proposta d'acquisto, che all'art. 10 disciplina la compensazione riconoscendo ai sensi dell'art. 1252 c.c. il dritto della cessionaria di opporre in compensazione anche crediti non ancora scaduti o non liquidi.

L'obbligo del cedente di indennizzare la cessionaria, e quindi l'insorgenza di un controcredito in favore di quest'ultima, da opporre in compensazione, non risulta subordinato all'emissione di un provvedimento giudiziario sfavorevole. Questa compensazione, dunque, è legittima.

Con un ultimo motivo di doglianza, l'istante ritiene che, a causa di presunti errori ed omissioni nei calcoli effettuati dalla banca, risulterebbe ancora dovuto l'importo di € 97.344,00, oltre ad € 10.033,00 per interessi di mora.

A sostegno di tale domanda produce un elaborato contabile in formato excel e nelle repliche precisa di aver provveduto a calcolare gli interessi sui ritardati versamenti delle due rate al tasso concordato (Tasso BCE + 8%).

Anche a causa della scarsa intellegibilità di tale documento allegato, la domanda si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente precisato a quale dei numerosi rapporti contrattuali correnti con la convenuta si riferisca il credito vantato né i motivi alla base dei dedotti errori di calcolo.

La genericità della richiesta appare tale da rimettere all'ABF un'attività di tipo consulenziale che, per orientamento costante, è allo stesso preclusa (tra le più recenti, Collegio di Bari, decisioni n. 6609 del 2023; n. 64 del 2021; n. 12260 del 2020; e n. 23396 del 2019; Collegio di Milano, decisione n. 3325 del 2018).

Tale ultima domanda è dunque inammissibile

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto della ricorrente nei termini e nei limiti di cui in motivazione (...omossis...).